

COMUNE di SEGGIANO



REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 28/09/2020

Indice

<i>Art. 1 Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 Presupposto dell'imposta</i>
<i>Art. 3 Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari</i>
<i>Art. 4 Esenzioni</i>
<i>Art. 5 Misura dell'imposta</i>
<i>Art. 6 Obblighi di dichiarazione</i>
<i>Art. 7 Versamenti</i>
<i>Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento</i>
<i>Art. 9 Sanzioni amministrative</i>
<i>Art. 10 Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 11 Rimborsi</i>
<i>Art. 12 Contenzioso</i>
<i>Art. 13 Funzionario responsabile imposta</i>
<i>Art. 14 Pubblicazione</i>
<i>Art. 15 Disposizioni transitorie e finali</i>

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Il regolamento istituisce l'imposta di soggiorno per il Comune di Seggiano disciplinandone l'applicazione.
3. Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e promozione del Comune, interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel Comune di Seggiano, come definite dalle normative regionali in materia di turismo e di attività agrituristiche, che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo (*a titolo esemplificativo e non esaustivo : alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati ad uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione –bed & breakfast-, agriturismi, strutture di turismo rurale*). Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'imposta di soggiorno si applica altresì nel caso di locazioni di alloggi, o parte di essi, per uso turistico, ai sensi dell'art. 4 D.L. 50/2017, conv. in L. 96/2017.

Articolo 3 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati tutti coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, che provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Seggiano.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di apposite dichiarazioni, su modulistica messa a disposizione dal Comune, per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, ricevere la documentazione comprovante il diritto all'esenzione. Segnalare all'Amministrazione, nei termini stabiliti dal presente regolamento, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta, le esenzioni presentate,
4. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
5. Il gestore della struttura ricettiva ubicata sul territorio comunale, contestualmente con l'inizio di attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) Tutti gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Seggiano;
 - b) Minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - c) Coloro che risultano portatori di handicap;
 - d) Coloro che pernottano presso strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
 - e) Gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati (con almeno 25 partecipanti) dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica nella misura di un autista per ogni bus turistico e un accompagnatore per ciascun gruppo da 25 persone;
 - f) Gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio;
 - g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate all'articolo 2 e a seconda della durata dei pernottamenti e **comunque fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.**

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora entro tale termine le tariffe non venissero modificate si intendono confermate quelle correnti.

3. L'imposta di soggiorno sarà applicata per tutto l'anno solare, a decorrere dal 1 gennaio fino al 31 dicembre.

Articolo 6 - Obblighi di dichiarazione

1. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Seggiano, il numero dei pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti ai sensi del presente regolamento, allegando apposita documentazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi saranno predisposti e forniti dal Comune, secondo le modalità ritenute più idonee.

Articolo 7 - Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno soggiornato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Seggiano. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di imposta di soggiorno due volte l'anno, entro il 20 luglio, per il periodo compreso tra gennaio e giugno, ed entro il 20 gennaio, per il periodo tra luglio e dicembre. I versamenti e le relative presenze a cui si riferiscono devono essere comunicati al Comune utilizzando il portale telematico dell'Imposta di Soggiorno, messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

4. Al versamento si può procedere nelle seguenti forme:

- a) su apposito conto corrente intestato al Comune di Seggiano;
- b) attraverso la Tesoreria Comunale accreditata;
- c) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale eventualmente comunicate.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e l'amministrazione può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a fornire e/o trasmettere documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli firmati e compilati.
- e) effettuare attività di controllo avvalendosi della Polizia Municipale, finalizzata anche all'accertamento delle presenze turistiche effettive nella struttura.

2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui all'Articolo 6, comma 1, le generalità dei contribuenti evasori. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 9 - Sanzioni amministrative

- 1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 s.m.i..
- 2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile si applica la sanzione amministrativa del 200 per cento dell'importo dovuto;
- 3. Fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui ai precedenti commi 1 e 2, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'Articolo 7 si applica l'ulteriore sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..
- 4. La mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 8, comma 1, nonché l'omessa segnalazione dei contribuenti evasori, di cui all'Articolo 8, comma 2, comporta l'irrogazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 per ciascun caso.
- 5. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti ai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981 s.m.i..

Articolo 10 - Riscossione coattiva

- 1. In mancanza di pagamento degli avvisi di accertamento entro il termine di proposizione del ricorso, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti e previste nel Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 11 - Rimborsi

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su istanza da presentare almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario comunale responsabile dell'imposta. Per la presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione il Servizio Tributi del Comune metterà a disposizione dei soggetti versanti una apposita modulistica. Si applicano a tal fine le procedure previste dal Regolamento generale delle entrate comunali.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta pari o inferiore ad euro 12,00.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992.

Articolo 13 - Funzionario responsabile d'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno, è il responsabile del servizio tributi dell'Ente.

2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 - Pubblicazione

1. Il regolamento pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Seggiano e sul sito web istituzionale nella sezione Regolamenti, è altresì trasmesso per via telematica al Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n.360.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

2. Periodicamente sarà convocato un tavolo tecnico formato dall'amministrazione comunale e dalle principali associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive per monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno e formulare eventuali proposte correttive.

3. Per quanto non previsto nel presente atto, eventualmente non congruo o desueto, si applicano le norme generali e/o sovraordinate che sono vigenti in materia, le quali avranno efficacia di sostituzione automatica e cogente del presente regolamento che rimane vigente per quanto non mutato.

4. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore della Legge 77/2020 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19/05/2020, n.34), 19 luglio 2020, si applicano le disposizioni vigenti al momento dei fatti stessi